GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 6 MARZO — NUM. 55

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Giovedì, 8 marzo 1888, alle ore 2 pomeridiane.

Ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno (N. 8);
2. Modificazioni della legge del Consiglio di Stato (N. 6 - d'urgenza);
3. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1887 al 30 giugno 1888 (N. 38 - d'urgenza);
4. Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-1889 (N. 34);
5. Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864 (N. 35);
6. Costruzione di edifizi militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881, relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della Capitale del Regno (N. 40);
7. Contratti di vendita e permuta di beni demaniali (N. 39);
8. Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86. Divieto per la eccedenza 1887 al comune di Nettuno (N. 26, 27, 28, 29 e 30);
9. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma (N. 14).

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del 5 marzo corrente hanno preso parte alla votazione dei due disegni di legge: Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-1887 pel Ministero del Tesoro e pel Ministero dell'Istruzione Pubblica, e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo.* (1)

Erano presenti:

Agliardi, Andolfato, Angeloni, Antoci, Araldi, Armirotti, Arnaboldi, Auriti, Aventi.

Baccarini, Baglioni, Baldini, Balenzano, Basteris, Benedini, Berio, Bertana, Bertolotti, Bobbio, Bonasi, Boneschi, Bonfadini, Bonghi, Borgatta, Borromeo, Bottini Enrico, Briganti-Bellini, Brin, Brunialti, Buttini Carlo.

(1) Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione.

Cadolini, Cafiero, Cagnola, Calciati, Cambray-Digny, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carmine, Casati, Cavalieri, Cavalletto, Cavallini, Cavallotti, Chiala, Chiapusso, Chiara, Chiaradia, Chiesa, Chinaglia, Cibrario, Coccapieller, Colajanni, Comin, Comini, Conti, Coppino, Corvetto, Costa Andrea, Crispi, Cuccia, Curcio.

D'Adda, Damiani, D'Ayala-Valva, D'Arco, De Bernardis, De Blasio Vincenzo, Del Balzo, De Lieto, Della Rocca, Delvecchio, De Mari, De Pazzi, De Riseis, De Seta, De Zerbi, Di Blasio Scipione, Di Broglio, Di Camporeale, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio.

Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabrizi, Fagiuoli, Faldella, Falsone, Farina Nicola, Favale, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Fili-Astolfone, Flauti, Fornaciari, Fortunato, Franceschini, Francica, Franzi.

Gaetani Roberto, Galimberti, Galli, Gallo, Gamba, Garibaldi Menotti, Gerardi, Geymet, Gherardini, Giolitti, Giordano Ernesto, Giovannini, Grassi-Pasini, Grimaldi, Grossi, Guglielmi, Guicciardini.

Inviti.

Lacava, Lanzara, La Porta, Lazzaro, Levanti, Levi, Lovito, Lucca, Lucchini Giovanni, Luporini.

Maffi, Majocchi, Maldini, Maranca Antinori, Marcatili, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Martini Ferdinando, Mascilli, Mattei, Maurogònato, Meardi, Mel, Mellusi, Miceli, Moneta, Monzani, Morelli.

Nanni, Narducci, Nasi, Nocito, Novelli.

Oddone.

Pais-Serra, Palitti, Palizzolo, Panattoni, Pantano, Papa, Papadopoli, Paroncilli, Passerini, Pelagatti, Pelloux, Petroni, Peyrot, Pignatelli, Plebano, Pompilj, Prinetti, Pugliese Giannone, Pullè.

Raggio, Randaccio, Riccio, Ricotti, Rinaldi Antonio, Riola, Roncalli, Rossi.

Sagarriga, Salandra, Saporito, Sardi, Sciacca della Scala, Seismit-Doda, Serena, Serra Vittorio, Siacci, Silvestri, Sola, Sonnino, Speroni, Spirito, Sprovieri, Suardo.

Tabacchi, Taverna, Tegas, Teti, Tomassi, Tondi, Torraca, Trinchera, Trompeo, Turbiglio.

Vaccaj, Vacchelli, Valle, Vayra, Vendramini, Vigna.

Zainy, Zuccaro, Zucconi.

Erano assenti:

Adamoli (c), Alario, Albini, Allmèna, Amadei, Amato-Pojero, Anzani, Arbib, Arcoleo.

Baccelli Augusto, Baccelli Guido, Badaloni, Badini (m), Balestra, Balsamo, Barazzuoli (c), Baroni, Barracco (c), Barsanti, Basetti (c), Bastogi, Berti, Bertollo, Bianchi (c), Billi, Bonajuto, Bonardi (c), Borgnini, Borrelli, Boselli, Bovio (c), Branca, Bruschettini, Bucceri-Lanza (c), Buonomo.

Caetani, Cairoli (a), Caldesi, Calvi, Campi (c), Canevaro (c), Canzi, Capoduro, Capone (c), Capozzi, Cappelli, Carboni (c), Cardarelli, Carnazza-Amari (c), Carrelli, Carrozzini (c), Castelli (c), Castoldi (c), Caterini, Cefaly (c), Cerruti (c), Cerulli, Chiaves, Chigi, Chimirri, Cipelli, Cittadella (c), Clementi (c), Cocco-Ortu, Cocozza (c), Codronchi (c), Coffari (c), Colombo (c), Colonna-Sciarra, Compagna, Compans, Cordopatri (c), Correale, Costa Alessandro, Costantini, Cucchi Francesco, Cucchi Luigi (c), Curati (c), Curioni.

De Bassecourt (c), De Blasio Luigi, De Cristofaro (c), De Dominicis, Del Giudice, Della Valle, Demaria, De Renzi, De Renzis Francesco, De Rolland (c), De Simone, Di Baucina (c), Di Belgioioso (c), Di Belmonte, Di Breganze (c), Di Collobiano, Di Groppello, Diligenti, Di Marzo, Dini, Di Pisa (c), Di Rudinì (c), Di San Donato, Di San Giuliano (a), Dobelli.

Elia.

Fabbricotti (c), Fabris, Faina, Falconi, Fani, Farina Luigi (c), Fazio, Ferracciù (a), Ferrari Ettore, Ferri Enrico, Ferri Felice, Figlia, Finocchiaro Aprile, Florenzano, Forcella (c), Fortis, Franchetti (c), Franzosini (c), Frola (c), Fulci.

Gabelli Aristide, Gabelli Federico, Gagliardo (a), Gallotti, Gandolfi (c), Gangitano (c), Garelli, Garibaldi Ricciotti, Gattelli, Genala, Gentili, Giaconia, Giampietro, Gianolio, Ginori, Giordano Apostoli, Giudici G B., Giudici Giuseppe, Giusso, Gorio (c), Grassi Paolo, Guglielmini.

Imperatrice, Indelli.

Lagasi (c), Lazzarini (c), Lioy, Lorenzini, Luchini Odoardo, Luciani, Lugli (c), Luzi (c), Luzzatti (a).

Magnati, Maluta (c), Mancini (a), Marchiori, Marcora (c), Marin, Marselli, Martini Gio. Batt. (c), Marzin, Massabò, Mazza, Mazzacorati, Mazziotti, Menotti, Mensio, Merzario, Miniscalchi, Mirri, Mocenni (m), Morana, Mordini, Morini, Morra (c), Mosca (c), Moscatelli, Mussi.

Napodano, Nicoletti, Nicolosi, Nicotera, Novi-Lena (a).

Odescalchi, Oliverio, Orsini-Baroni (c).

Palberti, Palomba, Pandolfi, Panizza, Panunzio, Parisi-Parisi, Parona (c), Parpaglia, Pascolato (c), Pasquali, Paternostro (c), Pavesi (m), Pavoncelli, Pavoni, Peirano, Pellegri, Pellegrini, Pellegrino, Pelosini, Penserini (c), Perroni-Paladini (c), Peruzzi, Petriccione, Petronio, Pianciani, Picardi, Pierotti, Placido, Plastino, Plutino, Poli, Polvere, Pozzolini, Puglia (c).

Quartieri (c), Quattrocchi.

Racchia, Raffaele, Reale, Ricci, Righi (c), Rinaldi Pietro (c), Rizzardi (c), Rocco, Romanin-Jacur, Romano, Rosano, Roux, Rubichi (c), Rubini, Ruspoli.

Sacchetti (c), Sacchi, Sacconi, Salaris (c), Sani, Sanguinetti, Sannia, Santi, Sanvitale (c), Scarselli, Sella (c), Senise, Serra Tito, Sigismondi, Simeoni, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sorrentino, Spaventa (a), Summonte.

Tajani, Tedeschi, Tenani, Testa, Tittoni (c), Toaldi (m), Tommasi-Crudeli, Torrigiani, Tortarolo, Toscanelli, Toscano, Tubi (c), Turi (m).

Ungaro (c).

Vastarini-Cresi, Velini (c), Vigoni, Villa (c), Villani, Villanova, Visocchi (c), Vollaro.

Zanardelli, Zanolini, Zeppa.

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si è degnata di nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, di* **Suo moto-proprio:**

Con decreto del 29 gennaio 1888:

A cavaliere:

Nasi Francesco, medico comprimario dello Spedale mauriziano Umberto I in Torino.

Con decreto del 2 febbraio 1888:

A cavaliere:

Salom Vittorio, direttore della Società Italiana di beneficenza in Trieste.

Con decreto del 12 febbraio 1888:

A cavaliere:

Tonta ing. architetto Giuseppe.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 19 gennaio 1888:

Ad ufficiale:

Frugiuele comm. Domenico, presidente di sezione di Corte d'Appello, collocato a riposo in seguito a sua domanda con decreto di pari data — Cav. dal 1872 — 26 anni di servizio.

Con decreto del 29 gennaio 1888:

Ad ufficiale:

Gardini Edoardo, presidente di sezione di Corte d'Appello, collocato a riposo in seguito a sua domanda con decreto di pari data — Cav. dal 1874 — 27 anni di servizio.

Con decreti del 2 febbraio 1888:

A commendatore:

Martini di Castelnuovo comm Saverio, consigliere di Corte d'Appello, collocato a riposo in seguito a sua domanda con decreto di pari data — Uffiziale dal 1868 — 50 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 2 febbraio 1888:

Ad uffiziale:

Redaelli comm. Giovanni, direttore capo di divisione amministrativo di 1ª classe nel Ministero delle finanze, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio con decreto di pari data — Cav. dal 1875 — 40 anni di servizio.

Con decreto del 9 febbraio 1888:

A cavaliere:

Guirisi cav. Ignazio, segretario di 1ª classe di ragioneria nel Ministero delle finanze, collocato a riposo con decreto del 6 ottobre 1887 — Cav. Corona dal 1883 — 29 anni di servizio.

Con decreto del 12 febbraio 1888:

A cavaliere:

Vigliani cav. Flaminio, agente superiore delle imposte dirette di 1ª classe, collocato a riposo con decreto di pari data per avanzata età ed anzianità di servizio — Cav. Corona dal 1880 — 48 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 9 febbraio 1888:

A commendatore:

Ceva di Nuceto comm. Giacinto, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — Uffiziale dal 1877.

Con decreto del 16 gennaio 1888:

Ad uffiziale:

Parvopassu cav. Alfredo, colonnello di fanteria in disponibilità, collocato a riposo — Cav. dal 1882.

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione:

Con decreto del 9 febbraio 1888:

A commendatore:

Mazzuoli comm. Fausto, già professore ordinario di Diritto civile nella R. Università di Pisa, collocato a riposo — Uffiziale dal 1866 — 43 anni di insegnamento.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata di nominare nell'Ordine della Corona d'Italia.*

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreti del 15 gennaio 1888:

A commendatore:

Uberti cav. Giovanni, capitano di vascello — Ufficiale dal 1880 — 33 anni di servizio.

Ad uffiziale:

Castelluccio cav. Ernesto, capitano di fregata — Cav. dal 1868 — 26 anni di servizio.
Rolla cav. Gio. Battista, commissario capo di 1ª classe nella R. Marina — Cav. dal 1874 — 28 anni id.
De Bono cav. Edoardo, dirett. capo div. di 2ª classe al Ministero della Marina — Cav. dal 1871 — 39 id. id.
Resio cav. Carlo, professore di scienze e lettere di 1ª classe nella Regia Accademia navale — Cav. dal 1884 — 25 id. id.
Ruelle cav. Giovanni, console di marina di 2ª classe a riposo — Cavaliere dal 1871.
Crespi cav. Agostino, direttore della Società di Navigazione Generale Italiana nel compartimento di Genova — Cavaliere dal 1882.

A cavaliere:

Forti Ruggero, tenente di vascello — 19 anni di servizio.
Piana Giacomo, id. id. — 19 id. id.
Corridi Ferdinando, id. id. — 19 id. id.
Priani Giuseppe, id. id. — 19 id. id.
Spano Paolino, id. id. — 28 id. id.
Negri Carlo, id. id. — 19 id. id.
Mastellone Pasquale, id. id. — 19 id. id.
Scognamiglio Pasquale, id. id. — 19 id. id.
Campilanzi Giovanni, id. id. — 21 id. id.
Schiaffino Nicola, id. id. — 19 id. id.
Martini Cesare, id id. — 19 id. id.
Santarosa Pietro, id. id. — 19 id. id.
Cecconi Ulisse, id. id. — 19 id. id.
Marselli Raffaele, id. id. — 19 id. id.
Giuliani Francesco, id. id. — 19 id. id.
Malliani Attilio, ingegnere di 1ª classe nella R. Marina — 14 anni di serv.
Martorelli Giacomo, id id. id. — 14 id. id.
Mosca Defendente, macchinista di 1ª classe nella Regia Marina — 26 id. id.
Gargiulo Salvatore, id. id. id. — 26 id. id.
Narici Gennaro, id. id. id. — 23 id. id.
Cappuccino Luigi, id. id. id. — 24 id. id.
Massa Luigi, segretario di 1ª classe nel Ministero della Marina — 27 id. id.
Lazzerini Giuseppe, id. id. id — 30 id. id.
Cesarò Raimondo, medico di 1ª classe nella Regia Marina — 13 id. id.
Parolio Antonio, commissario id. id. — 27 id. id.
Di Siena Giovanni, id. id. id. — 28 id. id.
Elia Diego, contabile nella R. marina — 28 id. id.
Giardina Luigi, capitano di porto di 3ª classe — 21 id. id.
Ferrando Emilio, id. marittimo di lungo corso.
Pesce Luigi, id. id id.
Bonifacio Gennaro, costruttore navale.
Fernandez Ignazio, capitano di fanteria marina a riposo.

Con decreto del 5 febbraio 1888:

Ad uffiziale:

Scafati cav. Giuseppe, capo tecnico principale di 1ª classe nella Regia marina, collocato a riposo con decreto di pari data — Cavaliere dal 1872 — 47 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5225** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio provinciale di Cuneo, in seduta del 21 settembre 1885, deliberava di classificare tra le provinciali la strada Monforte-Monchiero, purchè fosse sistemata, per parte dei comuni interessati, riducendo al 7 p. 0/0 le forti pendenze che vi si riscontravano;

Vista l'altra deliberazione 27 dicembre 1886, colla quale, confermandosi la provincialità della strada stessa, venne limitata la riduzione delle pendenze al 7 p. 0/0 per le rampe del Garombo e della Fornace, ed al 7,50 p. 0/0 per la rampa dei Tantesi;

Vista la deliberazione 10 ottobre 1887 di quella Deputazione provinciale, nella quale si afferma la eseguita richiesta sistemazione della ripetuta strada, da poter pertanto essere dichiarata provinciale, in conformità delle precitate deliberazioni;

Visti gli atti della eseguita pubblicazione delle deliberazioni suddette, dai quali risulta che non dettero luogo ad opposizioni;

Visto il voto 22 dicembre scorso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visto l'articolo 14 della legge sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È aggiunta all'elenco delle strade provinciali di Cuneo quella che dalla provinciale detta Riviera, presso la stazione di Monchiero, giunge a Monforte d'Alba.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1888.

UMBERTO.

G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5228** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 6 del R. D. 18 settembre 1862, n. 1064, che approva il regolamento per gli interpreti addetti alle Legazioni e Consolati in Oriente;

Visto l'articolo 12 del R. D. 7 giugno 1866, n. 2996, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del servizio consolare;

Visto il R. D. del 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª, col quale fu approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Ritenuto, che per l'articolo 400 del predetto regolamento di contabilità gli stipendi di attività, assegni di disponibilità, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mesi maturati, e che non vi ha ragione di mantenere un diverso trattamento per gli ufficiali consolari ed interpreti di prima categoria, ai quali, giusta l'articolo 12 del regolamento consolare, e 6 del regolamento per gli interpreti si pagano gli stipendi a trimestri anticipati;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, *ad interim* degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'articolo 6 del regolamento per gl'interpreti, e l'articolo 12 del regolamento consolare sopracitati, sono abrogati a datare dal 1° luglio 1888.

Articolo 2.

Dal 1° luglio 1888 gli stipendi e gli assegni al personale consolare ed agli interpreti di 1ª categoria saranno corrisposti a mese maturato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il numero **5229** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 giugno 1883, n. 1514, riguardante gli Educatorii femminili non aventi carattere di Opera Pia, d'Ente ecclesiastico o di privata istituzione;

Veduto il parere del 13 ottobre 1874, col quale il Consiglio di Stato, uniformandosi alle conclusioni del Ministero dell'Interno, dichiarava che il Conservatorio femminile di Santa Rosalia in Atrani fosse da ritenersi un'Opera di istruzione e di educazione da sottoporsi perciò alla vigilanza e giurisdizione del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

Considerato che, in seguito ad un voto dell'Avvocatura Generale Erariale, e ad una successiva deliberazione della Direzione Generale del Fondo per il Culto, il Conservatorio di Santa Rosalia in Atrani veniva escluso dalla categoria dell'art. 1° della legge 7 luglio 1866 e dichiarato quindi esente dalla soppressione;

Considerata la necessità di dare al Conservatorio di Santa Rosalia in Atrani un regolare ordinamento, che, oltre ad essere conforme al fine dell'Istituto, sia soggetto alle disposizioni onde sono governate la istruzione e la educazione pubblica nel Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Conservatorio femminile di Santa Rosalia in Atrani è dichiarato Istituto pubblico educativo dipendente dal Ministero della Istruzione Pubblica.

Art. 2.

All'Istituto medesimo saranno applicate tutte le disposizioni contenute nel citato R. decreto del 29 giugno 1883, n. 1514.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1888.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5230** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 aprile 1864 sulla neutralità dei porti;

Visto il R. decreto 26 luglio 1870 che approva alcune aggiunte all'art. 13 del citato Regio decreto;

Visto il R. decreto 27 novembre 1887, n. 5099 (Se-

rie 3ª), che regola in tempo di guerra l'approdo ed il soggiorno delle navi nei porti e sulle coste difese da opere militari marittime;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina, d'accordo con quelli della Guerra e degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso ai bastimenti da guerra appartenenti a nazioni amiche l'ancoraggio in tutto il litorale italiano, con le restrizioni imposte dai seguenti articoli 2, 3, 4 e 5 e salva restando la facoltà di vietare loro, all'occorrenza, ogni approdo, conforme il diritto delle genti.

Art. 2.

Nei porti considerati piazze forti marittime o porti militari, nei luoghi di ancoraggio ove esistono stabilimenti, arsenali e cantieri marittimi militari, come pure in quelle località che per la loro ubicazione possono in date eventualità acquistare una importanza militare di qualche rilievo, le navi da guerra estere non potranno soggiornare per un periodo di tempo maggiore di otto giorni, nè sarà permesso che in uno dei suddetti ancoraggi si riuniscano navi da guerra estere della stessa bandiera, in numero superiore a tre.

I limiti sopra menzionati potranno essere estesi soltanto per il caso di rilascio forzato, oppure dietro un formale permesso che dovrà essere richiesto al R. Governo per via diplomatica.

Quando nei suddetti porti o luoghi di ancoraggio approdasse una forza navale estera composta di più di tre bastimenti, l'autorità marittima locale dovrà avvisare subito il Comandante in capo della forza stessa, della disposizione contenuta nel primo paragrafo del presente articolo, affinchè egli faccia allontanare le navi eccedenti il numero di tre.

Art. 3.

I porti e luoghi di ancoraggio, di cui all'articolo precedente, sono:

1. Quelli contemplati nell'art. 8 del R. decreto 27 novembre 1887, che regola in tempo di guerra l'approdo ed il soggiorno delle navi nei porti e sulle coste difese da opere militari marittime, cioè: Spezia, Napoli, Venezia, Porti di Lido, S. Erasmo, Alberoni, Tre Porti, Cavallino e Iesolo, Rada di Vado, Porto di Savona, Genova con le sue adiacenze verso la spiaggia della Foce, Livorno, Portoferraio, Porto Longone, Porto Santo Stefano, Civitavecchia, Gaeta, Gruppo delle isole della Maddalena ed adiacenti coste della Sardegna, Messina, Augusta, Siracusa, Taranto, Brindisi, Ancona, Palermo.

2. Alcuni altri porti ed ancoraggi che per la loro ubicazione possono in date eventualità acquistare una importanza militare di qualche rilievo, cioè: Talamone, Porto Ercole, Baia, Castellammare di Stabia, Ancoraggio del Faro di Messina, Reggio di Calabria, Milazzo, Trapani, Chioggia.

Art. 4.

Le navi da guerra estere che si trovano ancorate nelle anzidette località, sono tenute a prendere il largo ogni qualvolta ne ricevano l'invito dal Regio Governo, ancorchè non sia trascorso, dal loro arrivo, il termine consentito nell'articolo secondo.

Le stesse navi saranno pure tenute a cambiare ancoraggio, ogni qualvolta sarà loro richiesto dall'Autorità marittima competente.

Art. 5.

All'arrivo di una nave da guerra estera in un porto dello Stato, le sarà dall'Autorità marittima assegnato il posto di ancoraggio, in base alle prescrizioni locali.

Nel venire all'ancoraggio in un porto fortificato, entro il limite della difesa, la detta nave dovrà, quando il Comando marittimo locale lo creda opportuno, accettare la guida di un ufficiale o di un piloto pratico, di fiducia del Comando stesso, e conformarsi alle sue indicazioni per quanto riguarda le rotte a percorrere per l'entrata e l'uscita dal porto. Questo servizio di pilotaggio è gratuito, e nessuna responsabilità incombe al Regio Governo e ai suoi dipendenti per i danni che potessero riportare le navi.

Art. 6.

L'ufficiale di marina o di porto incaricato di andare incontro ad una nave da guerra o ad una forza navale estera in arrivo in un porto dello Stato, per indicarle il posto di ancoraggio che dovrà prendere, dopo che siano compiute le formalità sanitarie, consegnerà al comandante una copia dell'unito modello di costituto, perchè vi faccia inscrivere le informazioni che col medesimo si richiedono e vi apponga la sua firma.

Dovrà pure consegnare al Comandante un estratto stampato, conforme all'unito modello delle disposizioni generali contenute nel presente decreto.

In caso di non ammissione in libera pratica, l'ufficiale accennato si limiterà a consegnare copia dell'estratto anzidetto al Comandante della nave o della forza navale, il quale dovrà mandare, osservando le precauzioni sanitarie prescritte, l'ufficiale medico, od altro suo rappresentante, all'ufficio sanitario locale, per fornire le indicazioni per la compilazione del costituto, e per avere partecipazione del trattamento sanitario a cui la nave o le navi dovranno essere sottoposte.

Art. 7.

I bastimenti da guerra esteri che approdano nei porti o sulle coste italiane, sono tenuti a rispettare le leggi di polizia, di sanità e di finanza vigenti, ed a sottoporsi a tutti i regolamenti di porto cui sono assoggettati i bastimenti della Regia marina italiana.

A tal uopo, l'Autorità marittima locale fornirà al Comandante tutte le informazioni occorrenti circa i regolamenti del porto.

Art. 8.

Nelle varie località marittime, difese da opere militari costiere, la bandiera nazionale dev'essere inalberata dal levare del sole al tramonto, in uno dei forti più prossimi alla imboccatura del porto o della rada, designato dal Comandante della piazza.

Art. 9.

Nessun bastimento potrà eseguire rilievi od operazioni di scandaglio nelle acque territoriali, senza speciale autorizzazione del R. Governo.

Nessun bastimento da guerra estero, potrà eseguire sentenze di morte nelle acque territoriali del Regno.

Art. 10.

È vietato alle navi da guerra delle potenze belligeranti che si trovano nelle acque territoriali di usare fra loro atti di ostilità.

Verificandosi una violazione a questa disposizione, quelle navi che non ubbidiranno alla intimazione di desistere, saranno trattate come nemiche dai forti e dalle navi da guerra nazionali.

Art. 11.

È proibito alle navi da guerra estere ed a quelle mercantili armate in corsa, di introdurre le prede o di arrestare e visitare bastimenti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole italiane, nonchè di fare tutti quegli altri atti che costituiscono un'offesa ai diritti di sovranità dello Stato.

Art. 12.

Fatta eccezione per gli ufficiali e sott'ufficiali, l'equipaggio di un bastimento da guerra estero, deve sempre scendere a terra disarmato.

Quando, in caso di onori funebri da rendersi a persona morta a bordo, il Comandante voglia fare accompagnare il feretro da una scorta armata, dovrà chiederne il permesso rivolgendosi all'Autorità militare marittima locale, e in mancanza di questa, direttamente a quella militare del Regio esercito.

Mancando anche questa, il permesso dovrà essere chiesto all'Autorità competente, pel tramite dell'ufficiale o delegato di porto od altra Autorità locale.

Art. 13.

E' vietato alle navi da guerra estere, di eseguire esercizî di sbarco sulle coste italiane, od esercizi di tiro a portata di cannone dal litorale del Regno, senza averne ottenuto speciale autorizzazione in via diplomatica.

Art. 14.

In caso di trasgressione, spetta all'Autorità militare marittima locale, od in sua mancanza al capo dell'ufficio di porto, ed in mancanza di questo ufficio, all'Autorità militare terrestre, di intimare alle navi da guerra estere, la rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13.

In caso di persistenza nella trasgressione o di rifiuto di ottemperare alle intimazioni, dette Autorità saranno tenute ad opporsi colla forza, quando sia loro possibile, dandone avviso telegrafico immediato ai competenti Comandanti di dipartimento marittimo e di corpo d'armata, ed ai Ministeri della Guerra e della Marina.

Quando si trovi nella località una batteria in condizioni di servizio, questa dovrà, nel caso estremo accennato, intimare alla nave l'ubbidienza con un tiro a palla a 400 metri da essa, e poi con un secondo a 200 metri, e nel caso di ulteriore persistenza, tirerà a palla contro gli alberi e poi contro lo scafo della nave.

Nel caso che si debba ricorrere alla forza, le varie Autorità locali, cioè quella civile del porto o quelle militari della Regia marina e del Regio esercito, dovranno agire di concerto e prestarsi reciproco aiuto, restando la responsabilità e la direzione delle operazioni, a quella militare più elevata in grado.

Qualora le Autorità locali non disponessero di mezzi adatti, si limiteranno a protestare formalmente, informandone immediatamente, per telegramma, il Comandante in capo del dipartimento, il Comandante di Corpo di armata ed i Ministeri della Guerra e della Marina.

Art. 15.

Rimangono abrogati gli articoli 12 e 13 del Regio decreto 6 aprile 1864, n. 1728, serie 1ª, sulla neutralità dei porti, e quelle altre disposizioni che fossero contrarie al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1888.

UMBERTO.

B. Brin.
E. Bertolè-Viale.
F. Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Num. **5231** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1865, allegato F, sulle opere pubbliche;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, sulla costituzione dei Consorzi per le opere idrauliche di seconda categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1888.

UMBERTO.

G. Saracco.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Regolamento *sulla costituzione dei Consorzi per le opere idrauliche di seconda categoria.*

Art. 1.

Il Sindaco, se l'interesse del Consorzio da costituire per le opere idrauliche di 2ª categoria concerne il territorio di un solo comune, o il Prefetto, se l'interesse del Consorzio si estende a più comuni, disporrà che nell'ufficio del comune o dei comuni, in cui sono posti i beni che formano il comprensorio consorziale approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici a termini dell'art. 175 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche, vengano depositate in copia:

a) la relazione e la corografia che servirono di base alla determinazione di esso comprensorio;

b) il parcellario catastale dei beni consortili compilato dall'Amministrazione finanziaria per l'esazione della quota spettante alla massa degli interessati, giusta l'articolo 2 della legge 3 luglio 1875, n. 2600.

Se trattasi di Consorzio di interesse intercomunale, il parcellario catastale da depositarsi in ogni ufficio municipale conterrà quella parte che concerne le proprietà esistenti nel comune ove si eseguisce il deposito.

Art. 2.

Un manifesto sottoscritto dal Sindaco o dal Prefetto, a seconda dei casi previsti dall'art. 1, affisso per 20 giorni all'albo pretorio del comune o dei comuni in cui sono posti i beni consortili, ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, darà notizia del deposito degli atti indicati nell'art. 1, con invito agli interessati, che, durante i detti venti giorni decorrenti da quello dell'affissione ed inserzione, potranno esaminare gli atti depositati e presentare le loro opposizioni alla Prefettura della propria provincia od all'ufficio municipale del proprio comune.

Art. 3.

Appena trascorso il termine suddetto, gli uffici municipali dovranno trasmettere alla Prefettura le opposizioni ad essi pervenute.

Sulle opposizioni d'indole tecnica sarà dalla Prefettura promosso il parere dell'ufficio del Genio civile, e tutte le opposizioni insieme al detto parere verranno poi presentate all'assemblea degli interessati nel Consorzio da costituire per mezzo del Sindaco del comune, dove essa si radunerà.

Art. 4.

Non più tardi di una settimana dalla scadenza del periodo assegnato pel deposito degli atti, il Sindaco od il Prefetto, con manifesto affisso ed inserito come si è detto nel precedente art. 2, convocherà in assemblea generale, dopo un termine non minore di quindici giorni e non maggiore di trenta, i proprietari dei beni compresi nel perimetro del Consorzio da costituire, indicando il giorno da scegliersi

tra i festivi, l'ora ed il luogo dell'adunanza, tenuto conto per questo ultimo non solo della centralità topografica, ma ancora della maggiore facilità nei mezzi di comunicazione; e fissando il seguente ordine del giorno:

a) Costituzione del seggio provvisorio di Presidenza.

b) Nomina del seggio definitivo di Presidenza.

c) Esame del perimetro consorziale, assegnato al territorio dei beni interessati alla conservazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, e deliberazione degli interessati per l'approvazione del perimetro stesso.

Art. 5.

Avrà la Presidenza del seggio provvisorio il Sindaco del comune in cui si adunerà l'assemblea.

I due interessati più anziani di età e i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L'ufficio nominerà il segretario, che avrà voce consultiva.

Art. 6.

Qualunque interessato potrà nominare un suo rappresentante nell'assemblea mediante regolare mandato di procura vidimato dal notaio, o mediante semplice lettera confermata da due altri interessati e vidimata dal sindaco della sua ordinaria residenza.

Art. 7.

Nell'interesse dei minorenni, dei pupilli, delle mogli, degli assenti secondo il Codice civile, dei Corpi morali e di tutte le persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni, potranno intervenire e partecipare alle deliberazioni i padri, tutori, mariti e legali amministratori o rappresentanti.

Art. 8.

Ogni interessato convenuto all'assemblea non avrà che un solo voto, qualunque sia l'estensione dei beni compresi nel perimetro consorziale.

Potrà pure avere altri voti come mandatario o come rappresentante a termini degli articoli 6 e 7.

I comproprietari iscritti *pro indiviso* nel catasto avranno diritto ciascuno a un voto.

Art. 9.

Gli analfabeti o quelli che per fisica indisposizione notoria o regolarmente dimostrata si trovassero nella impossibilità di scrivere la scheda, saranno ammessi a farla scrivere da persona di loro fiducia.

Art. 10.

Composto il seggio definitivo di presidenza, si passerà alla discussione della proposta per la costituzione del Consorzio.

La discussione e la conseguente deliberazione dovrà restringersi unicamente alla determinazione del perimetro consorziale, escluso qualsiasi altro oggetto, e quindi anche la classificazione dei beni inclusi nel perimetro a seconda del diverso grado d'interesse nella conservazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, non potendo ciò essere stabilito che dal Consorzio regolarmente organizzato a termini degli articoli 105, 113 e 119 della legge sulle opere pubbliche.

Non sarà tenuto conto di deliberazioni prese sopra oggetti diversi da quelli inscritti all'ordine del giorno.

Art. 11.

L'assemblea potrà adempiere in più sedute il suo mandato, e potrà nominare una Commissione coll'incarico di esaminare l'oggetto e riferirne ad essa in una prossima adunanza.

Art. 12.

Non intervenendo nella prima convocazione la metà più uno del numero degl'interessati, l'assemblea non potrà prendere alcuna deliberazione. Però alla seconda convocazione, che sarà indetta dal sindaco o dal prefetto nel termine assegnato all'art. 4, per un altro giorno festivo, con manifesto inserito ed affisso, come si è detto all'art. 2, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degl'interessati.

Art. 13.

Un delegato del prefetto scelto nell'ufficio del Genio civile interverrà all'assemblea senza voce deliberativa, con incarico di somministrare, occorrendo, notizie e schiarimenti.

Art. 14.

Fermo rimanendo le norme dianzi indicate, l'assemblea regolerà le proprie funzioni in conformità di quanto è disposto dalla legge comunale e provinciale per i Collegi elettorali.

Art. 15.

Il verbale della seduta, con tutti i documenti sarà dalla Presidenza trasmesso al Sindaco, se si tratta di Consorzio comunale, o al Prefetto, se si tratta di Consorzio intercomunale.

Art. 16.

Il Sindaco, dopo aver sentito l'ufficio tecnico municipale, o in mancanza di esso, l'ufficio del Genio civile, sottoporrà il verbale dell'assemblea e tutti i documenti al Consiglio comunale, affinchè deliberi sulla costituzione del Consorzio e sulla determinazione del relativo perimetro, statuendo sulle quistioni e dissidenze che fossero insorte.

Il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, promuoverà tale deliberazione dal Consiglio provinciale.

Se il Consiglio comunale o il Consiglio provinciale non delibereranno nel termine di un mese dalla ricevuta comunicazione, il Prefetto ne farà formale proposta all'uno o all'altro Consiglio con avvertenza, che omettendo essi di deliberare sulla medesima, si reputeranno assenzienti giusta l'art. 220 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

Art. 17.

Il Prefetto, prima di omologare la deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, esaminerà caso per caso a seconda delle speciali circostanze se sia opportuno sentire nuovamente l'ufficio del Genio civile.

Art. 18.

Per la costituzione dei Consorzi interprovinciali, che è riservata al Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti i Consigli provinciali, sono applicabili le norme indicate nei precedenti articoli da 1 a 16 colle seguenti avvertenze.

a) Nell'avviso di convocazione degli interessati in assemblea generale, il quale sarà emanato dal Prefetto della provincia dove trovasi il luogo della riunione stabilito di accordo tra le Prefetture interessate, verrà indicata la data e il numero della lettera con cui il Ministero delega le medesime Prefetture a compiere le operazioni preliminari per la costituzione dei Consorzi interprovinciali.

b) Per tutte le comunicazioni il Ministero corrisponderà con una sola Prefettura, che sarà quella la cui provincia è maggiormente interessata nel Consorzio, tenuto conto della superficie del comprensorio consorziale; e ad essa faranno capo le altre Prefetture, come ad essa spetterà comunicare alle medesime le istruzioni ministeriali.

c) Nella prima adunanza dell'assemblea generale avrà la Presidenza del seggio provvisorio il Prefetto della provincia, ove essa ha luogo. Egli può farsi rappresentare da un suo delegato; ma in tal caso, qualora intervengano personalmente i Prefetti di altre provincie, spetterà a uno di loro la Presidenza del seggio, con precedenza al Prefetto della Provincia in cui giace la maggior estensione di beni compresi nel perimetro.

d) Il Prefetto della provincia nel cui territorio ebbe luogo l'assemblea, dopo ricevuto il verbale della seduta con tutti i documenti a termini dell'articolo 15, sentirà il parere dell'ufficio del Genio civile, promuoverà il voto del Consiglio provinciale e rimetterà ogni cosa ad altra Prefettura. Questa ripeterà le stesse pratiche, che saranno osservate dalle altre Prefetture sino all'ultima, la quale invierà tutti gli atti al Ministero, per la costituzione del Consorzio, giusta l'articolo 110 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 19

Ogni deliberazione o decreto costituente un Consorzio idraulico di 2ª categoria ne determinerà il perimetro, mediante piano corografico e mediante elenco delle proprietà consorziali designate coi loro numeri censuari e, dove questi manchino, coi loro confini e con ogni altro dato necessario per la loro identificazione. Quando nel perimetro consorziale sia compreso un intiero Comune o un intero Consorzio, già legalmente costituito, i fondi che ne fanno parte potranno

essere designati comulativamente nel detto elenco con la semplice indicazione del Comune o del Consorzio.

Art. 20.

Della costituzione del Consorzio sia comunale, sia intercomunale, sia interprovinciale, sarà data notizia dal Sindaco per il primo, dal Prefetto per il secondo e per il terzo, mediante avviso affisso e inserito, come all'art. 2, dichiarandosi che, entro il termine di trenta giorni dalla data della detta affissione o inserzione, qualunque interessato può presentare ricorso contro la costituzione del Consorzio alla Deputazione provinciale, se il Consorzio è comunale, al Ministero dei Lavori Pubblici se è intercomunale, al Re se è interprovinciale.

Art. 21.

Ordinato e reso obbligatorio il Consorzio, il Presidente dell'assemblea generale degl'interessati, subito che ne abbia avuta notizia ufficiale, avrà cura di convocare l'assemblea medesima perchè proceda alla nomina di una Deputazione o Consiglio di amministrazione, alla formazione di uno speciale Statuto o Regolamento, ed alla classificazione dei beni compresi nel Consorzio, in conformità ed agli effetti degli articoli 105 e 109 della legge sulle opere pubbliche.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. Saracco.

Il N. 5233 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze ed *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Presso l'Ufficio Centrale del Catasto dipendente dalla Giunta Superiore è istituita una Ragioneria speciale col personale di ragioneria stabilito dal ruolo organico dell'ufficio predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMDCCCXXIII** *(Serie 3ª,) parte Supplementare della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il rapporto 28 novembre 1887 del Prefetto di Napoli da cui risulta che l'Amministrazione della Confraternita dei Sacri Cuori in Vico Equense (Napoli), trovasi in stato di dissoluzione ed ha urgente bisogno di essere riordinata.

Visto il voto della Deputazione provinciale di Napoli in data 17 novembre 1887, in cui esprime il parere che sia disciolta la predetta Amministrazione;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Confraternita dei Sacri Cuori in Vico Equense (Napoli) è disciolta e la gestione della medesima è affidata temporaneamente ad un Commissario straordinario da nominarsi dal Prefetto di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Num. 5232 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'articolo 19 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª);

Veduto l'articolo 8 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª);

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 17 settembre 1876, n. 3375 (Serie 2ª);

Veduti i Reali decreti 12 agosto 1883, n. 1592 (Serie 3ª) e 30 novembre 1884, n. 2857 (Serie 3ª);

Veduti i precedenti decreti ministeriali 22 gennaio 1877, n. 3680 (Serie 2ª), 18 febbraio 1881, n. 62 (Serie 3ª), e 20 dicembre 1881, n. 443, 15 aprile 1885, n. 3054 e 21 marzo 1886, n. 3745;

Veduta la domanda del Banco di Napoli per una nuova fabbricazione dei proprî biglietti dei tagli da lire 50, 100, 200, 500 e 1000, tanto per sopperire al baratto dei biglietti degli stessi tagli divenuti logori e non più atti alla circolazione, come pure per tenere fornite le proprie casse di una riserva dei detti biglietti onde evitare continuate trasmissioni di valori;

Di accordo col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Determina:

Il Banco di Napoli è autorizzato a fabbricare altri biglietti dei tagli da lire 50, 100, 200, 500 e 1000 pel numero e valore qui appresso indicato, e cioè:

I. Biglietti da lire 50 con la data di emissione 6 settembre 1881, N. 800.000 per lire 40,000,000 distribuiti in N. 80 serie, di N. 10,000 biglietti ognuna, contraddistinte dalle seguenti lettere:

H|Y H|Z I|A I|B I|C I|D I|E I|F I|G I|H I|I I|K I|L I|M I|N I|O I|P I|Q I|R I|S I|T I|U I|W I|X I|Y I|Z K|A K|B K|C K|D K|E K|F K|G K|H K|I K|K K|L K|M K|N K|O K|P K|Q K|R K|S K|T K|U K|W K|X K|Y K|Z L|A L|B L|C L|D L|E L|F L|G L|H L|I L|K L|L L|M L|N L|O L|P

L|Q L|R L|S L|T L|U L|W L|X L|Y L|Z M|A M|B M|C M|D M|E M|F

2. Biglietti da lire 100 (parimenti con la data di emissione 6 settembre 1881), N. 500,000 per lire 50,000,000, distribuiti in N. 50 serie di N. 10,000 biglietti ognuna, controdistinte dalle seguenti lettere:

F|L F|M F|N F|O F|P F|Q F|R F|S F|T F|U F|W F|X F|Y F|Z G|A G|B G|C G|D G|E G|F G|G G|H G|I G|K G|L G|M G|N G|O G|P G|Q G|R G|S G|T G|U G|W G|X G|Y G|Z H|A H|B H|C H|D H|E H|F H|G H|H H|I H|K H|L H|M

3. Biglietti da lire 200 (con la data di emissione 8 gennaio 1885) N. 50,000, per lire 10,000,000, di cui N. 8750 della serie A|N, N. 40,000 con la serie A|O A|P A|Q A|R e N. 1250 con la serie A|S.

4. Biglietti da lire 500 (con la data di emissione 1° aprile 1885) N. 50,000 per lire 25,000,000 distribuiti in N. 5 serie, di N. 10000 biglietti ognuna, controdistinte dalle seguenti lettere: A|F A|G A|H A|I A|K.

5. Biglietti da lire 1000 (con la data di emissione predetta, 1° aprile 1885) N. 25,000 per lire 25,000,000, di cui N. 5000 della serie A|C e N. 20,000 con le due serie, di N. 10,000 biglietti ognuna, A|D A|E.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

Il Ministro
A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto, num. 4717 (Serie 3ª), in data 10 luglio 1887, col quale sono stati approvati nuovi organici pel personale delle dogane;

Visti gli articoli 60, 61, 64 e 68 del regolamento sul personale delle dogane, approvato col R. decreto n. 5073 (Serie 3ª), in data 17 novembre 1887;

Considerato che, occorrendo ora di bandire esami per ammissione agli impieghi di *prima* categoria, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 60 del sopra citato Regolamento, torna conveniente di attenersi ancora per questa volta ai programmi, in precedenza adottati, dovendosi ritenere che su quelli abbiano raccolto i loro studi coloro che intendevano prepararsi ad una prima occasione di esami;

Determina quanto segue:

Art. 1.

Nei giorni e nei modi, che si diranno in seguito, avrà luogo un esame per posti di ricevitori di 5ª classe e di ufficiali alle visite di 3ª classe nell'Amministrazione delle dogane.

Art. 2.

A tale esame saranno ammessi, in seguito a loro domanda, tutti gli impiegati di *seconda* categoria, con riferimento alla disposizione eccezionale del citato articolo 68 del Regolamento sul personale delle dogane; - i tenenti e sottotenenti del corpo delle guardie di finanza; - i laureati in ingegneria e chimica, purchè abbiano i requisiti indicati dal primo capoverso dell'articolo 64 del suddetto Regolamento; - e finalmente coloro che abbiano la licenza di una Scuola di merciologia approvata dal Governo, purchè siano nelle condizioni stabilite dal secondo capoverso dell'art. 64 testè citato.

Art. 3.

Le prove di tale esame sono scritte e verbali, e saranno date sul programma contenuto nella tabella annessa al Ministeriale decreto 31 dicembre 1885.

Le prove scritte avranno luogo in due giorni; e si comporranno di due temi per ciascun giorno, desunti dalle materie del ridetto programma.

Art. 4.

Una Commissione centrale, composta di un ispettore generale del Ministero, come presidente, di due direttori capi di divisione amministrativa, di un ispettore superiore delle gabelle e di un direttore di dogana, come membri, non che di un segretario, senza voto, scelto dal presidente fra gl'impiegati del Ministero, assegnerà i punti di operosità e di buon servizio, di conformità all'art. 61 del citato Regolamento sul personale delle dogane, desumendoli dalle informazioni ufficiali che la Direzione generale delle gabelle porrà a disposizione della Commissione centrale per ciascun candidato; e giudicherà tanto sugli esperimenti scritti, quanto su quelli verbali da farsi alla sua presenza.

Ciascun esaminatore disporrà di dieci punti per ognuna delle tre prove, cioè:

1ª esami scritti;

2ª esami verbali;

3ª risultati di operosità e buon servizio.

Nessun candidato sarà ammesso alle prove orali se non avrà ottenuto almeno *sei decimi* dei punti totali di operosità e buon servizio, e altrettanti dei punti totali per gli esami scritti; nè potrà essere promosso se non avrà parimente ottenuto almeno i *sei decimi* dei punti totali anche negli esami verbali.

Art. 5.

I candidati, che avranno vinta definitivamente la prova, saranno classificati in ragione di precedenza del maggior numero di punti riportati complessivamente; e verranno nominati ai posti, che mano mano si renderanno vacanti nella suddetta *prima* categoria, con preferenza ai posti contabili per quelli tra loro che avranno cauzione. I nominati dovranno prendere il posto, al quale saranno assegnati, e raggiungere la destinazione ad essi fissata; con avvertenza che in caso contrario la loro nomina verrà revocata, e l'esame sarà considerato come non avvenuto.

Art. 6.

Gli impiegati e gli altri individui, indicati nell'articolo 2 del presente decreto, che desiderino di presentarsi a questo esame, dovranno farne domanda, scritta di propria mano, sopra carta da bollo da una lira, entro il 25 marzo prossimo venturo; i primi alla Intendenza di finanza, dalla quale dipendono; e gli altri, alla Intendenza, nella cui provincia hanno domicilio.

L'istanza dovrà essere precisa ed esplicita. Non dovrà contenere nè condizioni speciali, nè eccezioni. In tal caso sarà licenziata.

Art. 7.

Ogni Intendenza trasmetterà con apposito elenco, non più tardi del 31 marzo prossimo venturo, alla Direzione generale delle gabelle, tutte le istanze che avrà ricevute.

L'elenco sarà firmato dal signor Intendente. Le Intendenze, che non ricevessero alcuna istanza, ne daranno avviso entro il termine dianzi indicato.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 1 e 2 del prossimo mese di maggio presso le Intendenze provinciali di finanza di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 9.

Le Commissioni che assisteranno alla esecuzione delle prove scritte, nelle diverse sedi, saranno composte nel modo indicato dall'articolo 8 del sopracitato Ministeriale decreto 31 dicembre 1885.

Art 10.

Nella esecuzione delle prove scritte; nello invio dei temi alle varie sedi di esame; nella trasmissione degli elaborati; nella compilazione dei verbali e dell'elenco definitivo, saranno esattamente osservate le norme e le discipline contenute negli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del più volte citato decreto Ministeriale, in data 31 dicembre 1885, pubblicato nel fascicolo XXXV, anno 1885, del Bollettino ufficiale delle gabelle.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1888.

A. Magliani.

1

Circolari Ministeriali

Dal Ministero dell'Interno, Direzione dei servizi di Pubblica Sicurezza, è stata diramata ai signori Prefetti del Regno la seguente circolare, num. 10,100, sul trasporto di armi ad uso di campioni.

Roma, addì 29 febbraio 1888.

Le nostre leggi non prevedono il trasporto d'armi ad uso di campioni, che suol farsi da commessi viaggiatori delle fabbriche d'armi, e nessuna istruzione di massima è stata impartita al riguardo; onde avviene che questa materia non sia trattata da per tutto uniformemente, e che qualche Prefetto adotti dei provvedimenti che poi non sono accettati o riconosciuti dai suoi colleghi delle altre provincie nelle quali si reca il commesso viaggiatore col campionario.

A togliere la possibilità di provvedimenti sconcordanti, che potrebbero generare equivoci ed inconvenienti, il sottoscritto stima necessario dichiarare le condizioni alle quali si dovrà d'ora innanzi assoggettare il permesso di trasportare armi ad uso di campioni.

Chi intende trasportare armi da un luogo all'altro ad uso di campioni, ed al bisogno portarle indosso per presentarle agli acquirenti o committenti, dovrà anzitutto ottenere la licenza di porto d'armi ai sensi dell'art. 31 della legge di P. S.

Dovrà poscia, per analogia a quanto è prescritto dal citato articolo e dall'articolo 28 del Regolamento 18 maggio 1865, n. 2336, per chi tiene od importa armi in quantità eccedenti il proprio uso, dare avviso preventivo al Prefetto della provincia, dalla quale vuole incominciare il giro, della sua intenzione di trasferirsi di luogo in luogo con un campionario d'armi e relative munizioni.

Il Prefetto gli rilascerà un certificato dell'eseguito avviso, nel quale verrà dichiarato il numero e la specie delle armi e la quantità delle munizioni di cui il campionario può essere composto, curandosi che il numero di quelle e la quantità di queste non eccedano le proporzioni strettamente necessarie per lo scopo al quale vien fatto il trasporto.

Egual avviso il viaggiatore dovrà poi dare di mano in mano ai Prefetti delle provincie in cui si reca col campionario, ritirandone sempre un certificato contenente la dichiarazione suaccennata relativa alla specie ed al numero delle armi, ed alla quantità delle munizioni.

I signori Prefetti sono pregati di attenersi rigorosamente alle presenti disposizioni, e di portarle a conoscenza delle Autorità da loro dipendenti, per la necessaria sorveglianza.

Si gradirà un cenno di ricevuta.

Pel Ministro: L. Berti.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 1° dicembre 1887 al 26 febbraio 1888:

Viale cav. Enrico, primo segretario di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo, d'ufficio, per motivi di salute, a datare dal 1° aprile 1888.

Cassolo cav. Pietro, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze, id. id. in seguito a sua domanda, id., id. dal 1° marzo 1888.

Minguzzi Giuseppe, magazziniere di vendita dei generi di privativa, id. id., d'ufficio, id. dal 1° marzo 1888.

Grassi Dario, agente di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, id. id. in seguito a sua domanda per motivi di salute, id. dal 1° febbraio 1888.

Bafico Pietro Agostino, ricevitore al 2° ufficio del Demanio di Palermo, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute, per cinque mesi, con effetto dal giorno della sua surrogazione.

Sbisà Nicola, ufficiale alle visite di 2ª classe nelle dogane, id. id. per motivi di famiglia per tre mesi, id. dal 1° marzo 1888.

Frigerio Antonio, tesoriere provinciale di 5ª classe, id. id. per motivi di salute per due anni, con effetto dal giorno della sua surrogazione.

Amadio Giov. Battista, controllore di tesoreria di 5ª classe, nominato Tesoriere provinciale di 5ª classe.

Anselmi Saverio, id. id. id, id. id. id.

Cacciami cav. Carlo, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze, sospeso dallo stipendio per giorni venti per grave mancanza contro la disciplina.

Mameli Giuseppe, esattore governativo delle imposte dirette, collocato in disponibilità per soppressione d'ufficio.

Carnelli comm. dott. Ambrogio, Intendente di finanza di 2ª classe nominato direttore capo divisione amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze

Bulli Adolfo, già ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero delle finanze, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato a Lucca.

Eller Vainicher Oreste, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, promosso alla 2ª.

Chiari Mario, id. di ragioneria di 2ª classe id., id. alla 1ª.

Barbosio Giovanni, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Altieri Camillo, ufficiale di scrittura di 2ª id., id. alla 1ª.

Persegani Felice, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Barnato Giovanni, id. id. di 4ª id., id. alla 3ª.

Ottani Ercole, controllore di tesoreria di 2ª classe, promosso alla 1ª.

Munari Giovanni, id. id. di 3ª, id. alla 2ª.

Canè Vincenzo, De Lama Virgilio, id. id. di 4ª, id. alla 3ª.

Melis nob. Francesco, Pigozzo Carlo, Trevisan Giovanni, id. id. di 5ª, id alla 4ª.

Meloncini Antonio, archivista di 2ª classe nel Ministero delle finanze, id. alla 1ª.

Marcucci Carlo, id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Baldo Giovanni, ufficiale d'ordine di 1ª id., nominato archivista di 3ª classe nel Ministero stesso.

Vivarelli Ubaldo, id. id. di 2ª id., promosso alla 1ª.

Cappelli Blandino, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Giordana Felice, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, id. alla 1ª.

Danieli Ormildo, vice segretario id. di 1ª classe id., nominato segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze medesime, per l'esame di abilitazione sostenuto sotto la cessata amministrazione austriaca, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Verona.

Nicolosi dott. Matteo, id. id. di 2ª classe id., id. alla 1ª.

Papi Giuseppe, segretario di ragioneria di 2ª id., id. alla 1ª.

Garaccioni Camillo, vice segretario id. di 1ª classe id., nominato segretario di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze medesime, per esame di idoneità, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Alessandria.

Lippi Edoardo, id. id. di 2ª classe id, promosso alla 1ª.

Puglisi Pietro, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Gerosa Francesco, archivista di 2ª classe nel Ministero delle Finanze, id. alla 1ª.

Belletti Alfonso, id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Ranaldi Costantino, ufficiale d'ordine di 1ª id., nominato archivista di 3ª classe nel Ministero stesso.

Elisei Cesare, id. id. di 2ª id. promosso alla 1ª.

Torrigiani Eugenio, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Gianfaldoni Attilio, scrivano straordinario id., nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero stesso, per esame di idoneità.

Rossi Doria cav. Raffaele, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato intendente di finanza di 2ª classe, reggente e destinato a Catanzaro.

Berta cav. Giovanni, primo segretario di 2ª classe nelle Intedenze di finanza, promosso alla 1ª.

Meggiolaro dott. Pietro, Ascoli Napoleone, segretari amministrativi di 1ª classe id., nominati primi segretari di 2ª classe nelle Intendenze, e destinati ad esercitarne le funzioni il primo a Mantova, ed il secondo a Grosseto.

Bellusci Costantino, Usoni dott. Domenico, id. id. di 2ª classe id., promossi alla 1ª.

Vasselli Cesare, vice segretario id. di 1ª classe id. nominato segretario di 2ª classe nelle Intendenze medesime per l'esame di abilitazione sostenuto sotto la cessata amministrazione austriaca, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Novara.

Frasson dott. Edoardo, id. id. di 2ª id., id. id. id id. per esame di concorso.

Lusuardi Luigi, id. id. di 2ª id., promosso alla 1ª.

Raimondi Ugo, Scilla Gaetano, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Mori Giuseppe, Valerani Annibale, agenti di 2ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, promossi alla 1ª.

Amendola Giuseppe, Gianfelici Leonildo, Garbelli Giacinto, Provenzale Alfonso, id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Chiariotti Leone, Gregori Oreste, Maccagno Giacomo, Peyrotti Giuseppe, id. di 4ª id., id. alla 3ª.

Gianfrotta Ernesto, Proja Federico, Vici Olimpio, Rispoli Saverio, aiuti-agenti id., abilitati per merito di esame, nominati agenti di 4ª classe nell'amministrazione stessa.

Madon comm. Giuseppe, sostituto avvocato generale nelle Regie Avvocature erariali, nominato vice avvocato generale id., con effetto dal 1° dicembre 1887.

Tiepolo comm Gian Domenico, Regio avvocato di 2ª classe id., id. sostituto avvocato generale id., id. id.

Cuniali comm. Edoardo, vice avvocato di 1ª id., id. id. id. id., id. id.

Quarta comm. Oronzo, id. id. id. id. id., reggente sostituto avvocato generale id., id. id.

Ugonino cav. Carlo, id. id. id. id., avvocato distrettuale di 2ª classe, id, id. id.

Bonsignore cav. Carlo Alberto, Criscuolo cav. Federico, vice avvocati di 2ª classe id., promossi alla 1ª, id. id.

Zanchi cav. Domenico, Arone di Bertolino cav. Vincenzo, Martini cav. Casimiro, Canella cav. Costantino, Mandarino cav. Giovanni, Pittoni cav. Giovanni Battista, sostituti avv. di 1ª classe id., id. nominati vice avvocati di 2ª classe id., id. id.

Rossi cav. Tommaso, Meddasecchi cav. Giovanni, D'Alia cav. Antonino, sostituti avvocati di 2ª classe id., promossi alla 1ª, id. dal 1° luglio 1887.

Castrone Giuseppe, Marfella cav. Bernardo, La Terza cav. Michele, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª id. id.

Abignente Giovanni, id. id. di 4ª id., id. alla 3ª, id. id.

Nicoli cav. Raffaele, id. id. di 2ª id., id. alla 1ª, id. dal 1° agosto 1887.

Corno cav. Camillo, id. id. di 3ª id, id. alla 2ª id. id.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il 4 corrente, in Maleo, provincia di Milano, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 5 marzo 1888.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia il ristabilimento della linea Bangkok (Siam), Saïgon (Cocincina) e contemporaneamente l'interruzione della linea Moulmein (India) - Bangkok (Siam).

I telegrammi per Bangkok s'istradano via Singapore, riscuotendone la tassa, e si continuano ad istradare per questa via anche quelli per la Cocincina ed oltre.

Roma, 5 marzo 1888

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso.

Il Ministro della Guerra avverte che nel prossimo mese di aprile avranno luogo le consuete rassegne di rimando semestrali pei militari in congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile e pei militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria ascritti alla milizia territoriale, i quali ritengano d'essere divenuti inabili al servizio militare.

A termini del § 289 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, i detti militari per essere ammessi a tali rassegne, devono farne domanda per mezzo del sindaco del proprio comune, al comandante del Distretto militare cui appartengono, non più tardi del giorno 15 dello stesso mese di aprile.

A tali domande dovrà essere unito un certificato medico constatante la infermità per la quale i militari credono di essere divenuti inabili al servizio militare, ed il foglio di congedo illimitato del militare richiedente.

Si rammenta poi che i militari suddetti ove non approfittino di tal occasioni per far risultare la loro inabilità al servizio militare, non possono in caso di chiamata sotto le armi, dispensarsi dal rispondervi, come è indicato al §. 846 del regolamento sul reclutamento.

Roma, febbraio 1888.

(Le Direzioni dei giornali, sono pregate di riprodurre il presente avviso). 7

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione di apertura di un esame di concorso per la nomina di tre farmacisti di 3ª classe nella regia marina.

Segretariato generale — Div. 1ª — Sezione 1ª.

É aperto un esame di concorso per la nomina di tre farmacisti di 3ª classe nel personale farmaceutico della r. marina, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Tale esame avrà luogo in Roma presso il ministero della marina avanti apposita commissione e principierà il giorno 15 maggio del corrente anno.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la loro domanda, scritta su carta da bollo da una lira, al ministero della marina, (segretariato generale, divisione 1ª) non più tardi del 15 aprile ed indicheranno in essa il proprio domicilio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Diploma originale di libero esercizio in farmacia conseguito in una delle università del Regno;

2° Atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassata l'età di anni 30;

3° Certificato dell'esito di leva;

4° Certificato di buona condotta;

5° Certificato di penalità della cancelleria del tribunale correzionale.

Gli aspiranti dovranno essere sani e senza imperfezioni fisiche. Quest'ultima condizione sarà accertata mediante apposita visita sanitaria fatta immediatamente prima dell'esame.

L'esame sarà di due prove, una in iscritto e l'altra verbale.

La prova in iscritto consisterà nello svolgimento di un tema estratto a sorte fra quelli compresi nel relativo programma. Per essa sarà assegnato il termine di sei ore.

La prova verbale consisterà nello svolgimento di tre temi egualmente estratti a sorte fra quelli dei corrispondenti programmi. Questa avrà la durata di 20 minuti per ciascuna materia

Gli esami saranno dati colle norme stabilite dalle istruzioni per la ammissione e l'avanzamento nel corpo sanitario e farmaceutico della

regia marina, in data 14 luglio 1886, e a seconda dei relativi programmi.

Ai candidati che otterranno la nomina saranno rimborsate le spese di viaggio, considerandoli come farmacisti di 3ª classe già in servizio.

Saranno inviati i programmi a chi ne farà richiesta al ministero di marina, ovvero alle direzioni di sanità militare marittima di Spezia, Napoli e Venezia.

Roma, 27 febbraio 1888.

1 *Il Segretario generale*: C. A. Racchia.

MINISTERO DELLA GUERRA

CONCORSO *a posti di sostituto segretario aggiunto presso i Tribunali militari.*

È aperto un concorso per esami a 12 posti di sostituito segretario aggiunto presso i Tribunali militari con l'annuo stipendio di L. 1500.

Gli aspiranti che posseggono i requisiti di cui agli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei Tribunali militari, modificato dal R. Decreto 9 dicembre 1886, dovranno far pervenire, non più tardi del 29 febbraio p. v, all'Avvocato Generale militare presso il Tribunale supremo di Guerra e Marina, le domande in carta da bollo da una lira, corredate dai documenti che comprovino i requisiti suddetti, vale a dire:

a) Essere cittadino del Regno;

b) Avere l'esercizio dei diritti civili;

c) Avere l'età di 21 anni compiuti;

d) Essere laureato in leggi in una Università dello Stato, o avere per due anni consecutivi almeno esercitato l'ufficio di vicecancelliere in un Tribunale civile e correzionale o di cancelliere in una Pretura del Regno.

A questi documenti dovrà aggiungersi il certificato di penalità.

Gli ammessi al concorso saranno chiamati sostenere un esame teorico pratico, che sarà scritto e orale, e verserà sui Codici militari, sulla procedura penale comune e sul regolamento organico per il servizio dei Tribunali militari.

Gli esami scritti, che consistono nel redigere sopra due fattispecie estratte a sorte una sentenza od un atto di procedura, avranno luogo nel p. v maggio, in una giornata da destinarsi, presso le sedi dei Tribunali militari territoriali del Regno (Torino, Alessandria, Milano Piacenza, Genova, Verona, Bologna, Ancona, Chieti, Firenze, Roma Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo, Messina e Cagliari).

Gli esami orali avranno luogo presso la sede del Tribunale supremo di Guerra e Marina in Roma, e vi saranno chiamati soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti.

Nelle domande d'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno far risultare il loro preciso domicilio, per tutte quelle ulteriori comunicazioni che dovessero loro essere fatte, e dovranno dichiarare presso quale Tribunale militare intendono di sostenere l'esame scritto.

6 *Il Ministro*: E. BERTOLÈ-VIALE.

IL PRIMO PRESIDENTE

della Corte di Appello di Venezia

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento per la esecuzione della Legge 29 giugno 1882, approvato con Regio Decreto 10 dicembre dello stesso anno N. 1103;

Sentito il signor Procuratore Generale del Re;

DECRETA:

È aperto il concorso a 11 posti di alunno gratuito, attualmente vacanti nelle cancellerie giudiziarie del distretto di questa Corte di appello, cioè:

Venezia, Corte di Appello			N. 1
»	Tribunale Civile e Correzionale.		» 2
Bassano	»	»	» 1
Este	»	»	» 1
Padova	»	»	» 2
Udine	»	»	» 1
Verona	»	»	» 1
Vicenza	»	»	» 1
Portogruaro, Pretura			» 1

Gli aspiranti dovranno presentare, non più tardi del 20 marzo p. v., la loro domanda per ammissione all'esame in carta da bollo da centesimi 60 al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione dimorano, la qual domanda dovrà essere corredata dei documenti comprovanti il concorso dei requisiti prescritti dai numeri 1 a 8 inclusivo dall'articolo 107 del precitato Regolamento 10 dicembre 1882.

L'esame avrà luogo presso i rispettivi Tribunali del distretto nei giorni 9 e 10 aprile p. v. innanzi ai comitati all'uopo stabiliti e verserà nel primo giorno sulla composizione italiana e sull'aritmetica, e nel secondo sulla procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario o regolamenti relativi al servizio delle cancellerie.

Venezia, li 29 febbraio 1888.

Il Primo Presidente
MARTUCCI

Il Cancelliere
MALAGUTI

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 5 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,35.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

BALENZANO presenta la relazione sul disegno di legge per concedere ad alcune provincie l'autorizzazione di eccedere il limite della sovrimposta.

Votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge: Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero del tesoro e per il Ministero dell'istruzione pubblica.

DE SETA, segretario, fa la chiama.

Risultato della votazione.

Maggiori spese sul bilancio del Tesoro:

Favorevoli 154
Contrari 58
Astenuto 1

Maggiori spese sul bilancio della pubblica istruzione:

Favorevoli. 154
Contrari 58
Astenuto 1

(La Camera approva)

SONNINO. Seguiamo tutti, con commozione, le notizie che il telegrafo ci comunica ogni giorno da San Remo, dove da più mesi lotta stoicamente contro gli assalti di una penosa malattia un nostro ospite illustre, il principe imperiale di Germania, figura geniale di principe colto, illuminato, liberale, guerriero ed artista, tipo perfetto del gentiluomo e del galantuomo, amico sincero e provato dell'Italia.

A lui, alla consorte angosciata, agli augusti e venerandi genitori, alla Germania tutta che trepida per la salute del suo nobile figlio

prediletto, sono certo che questa Camera, a nome dell'intero popolo italiano, vorrà mandare *ex imo corde* un saluto di schietta e calda simpatia, e vorrei pregare il nostro presidente di dar forma e voce ai nostri sentimenti di solidarietà nel dolore profondo che affligge oggi un popolo amico ed alleato, e di comune ansietà per la salute dell'illustre infermo, e di esprimere insieme i nostri voti ed auguri pel suo completo e sollecito ristabilimento. (Benissimo!).

CRISPI, presidente del Consiglio. Io son grato all'onorevole deputato Sonnino delle parole da lui pronunziate, le quali daranno occasione al Governo del Re ed alla Camera, di manifestare i loro sentimenti verso l'ospite augusto, che è venuto dalla lontana Germania a chiedere alle aure miti della Liguria un ristoro alla sua salute.

Noi dobbiamo un saluto ed un augurio al principe imperiale Federico Guglielmo.

Il saluto lo manda l'Italia al valoroso soldato, al principe dotto e prudente, all'amico del nostro Re e della patria nostra. (Benissimo!)

L'augurio è che il sole d'Italia, le cure, le benevolenze della popolazione gli restituiscano la salute, e che egli possa, un giorno, reggere le sorti della potente Germania, ed accrescere al suo paese gloria e forza.

Mi associo all'onorevole deputato Sonnino, e prego anch'io che il nostro presidente voglia spedire all'augusto infermo, un telegramma il quale esprima i sentimenti di devota benevolenza e di ossequio della Camera italiana.

Io credo di non ingannarmi dicendo che questi sentimenti, questi voti sono di tutta la nazione. (Bravo! Bene!)

PRESIDENTE. L'onorevole Sonnino, a cui si è associato pure l'onorevole presidente del Consiglio, ha fatto proposta che il presidente, a nome della Camera, esprima i sentimenti di schietta e sincera amicizia all'augusto principe imperiale di Germania, e la speranza e i più caldi voti di saperlo presto ristabilito in salute e restituito all'affetto della nazione amica ed alleata dell'Italia.

Questa sarebbe la proposta che fa l'onorevole Sonnino.

La pongo a partito.

(Tutti i deputati sorgono in piedi. La proposta è approvata all'unanimità).

Il presidente si farà premura di comunicare i voti più caldi e gli auguri unanimi del Parlamento italiano al principe imperiale di Germania sperando di saperlo presto restituito alla famiglia ed alla patria.

CUCCIA presenta la relazione intorno al disegno di legge per maggiori spese sull'esercizio 1886-87 pel Ministero di grazia e giustizia.

TAVERNA presenta la relazione su identico disegno di legge pel Ministero della guerra.

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per convalidare un Regio decreto relativo alla tariffa per le merci francesi, e chiede che sia deferito all'esame della Giunta che esamina i trattati di commercio.

(È approvato).

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno intorno ai recenti disastri prodotti dalle valanghe nelle valli alpine ed ai provvedimenti che intende adottare per le derelitte popolazioni di quelle valli.

« Chiala, Berti, Vigna, Geymet, Trompeo, Tegas, Cibrario, Chiapusso, Peyrot, Chiesa, Piebano. »

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che, appena giunta la notizia del disastro, non mancò di mandare i soccorsi che erano a sua disposizione. Però, visti i gravi danni, presenta un apposito disegno di legge che chiede sia inviato alla Commissione del bilancio.

LACAVA non si oppone alla proposta; solamente nota che la Commissione del bilancio è sovraccarica di lavoro, e che quindi non si può farle carico se talvolta c'è ritardo nel presentare le relazioni.

CHIALA rende lode al presidente del Consiglio di aver presentato il disegno di legge che risponde ai doveri di un Governo civile.

CRISPI, presidente del Consiglio, non insiste nella sua proposta; ma chiede che il disegno di legge sia dichiarato d'urgenza, e urgentemente discusso.

PRESIDENTE annunzia le seguenti domande:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio ministro degli affari esteri, sugli incidenti avvenuti in questi giorni a Modane.

« Comin. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio, ministro *ad interim* degli affari esteri, sull'azione diplomatica dell'Italia nella questione bulgara.

« Luigi Ferrari. »

CRISPI, presidente del Consiglio, è pronto a rispondere all'interrogazione dell'onorevole Comin; e dirà domani se e quando intenda rispondere all'interrogazione dell'onorevole Ferrari Luigi.

PRESIDENTE annunzia le seguenti domande:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della guerra sulla insufficienza delle nostre forze militari in Africa per respingere un possibile attacco che ci venisse dato dagli abissini ed in vari punti contemporaneamente, e con forze considerevoli.

« Riccio. »

« Il sottoscritto, in vista di un probabile e vicino attacco da parte degli abissini, intende interpellare il ministro della guerra circa il presidio di Massaua per sapere se sia sufficiente a resistere.

« Pignatelli. »

CRISPI, presidente del Consiglio, a nome del ministro della guerra, dichiara che il Governo non crede di dover rispondere a queste interpellanze. (Bene! Bravo!)

COMIN svolge la sua interrogazione, chiedendo al presidente del Consiglio se i fatti, come furono narrati, siano tali da rendere necessario un intervento del Governo.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde che nei fatti di Modane il ministro degli affari esteri non può entrare; che i fatti stessi non hanno alcuna importanza; che i colpevoli furono già puniti dalle autorità francesi; che quindi non è il caso di parlarne più. (Benissimo!).

PRESIDENTE propone che domani non si tenga seduta, e che gli Uffici si riuniscano alle due.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Casse di risparmio.

ZUCCONI, segretario, legge il disegno.

(I primi due articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione).

CAMBRAY-DIGNY, all'articolo 3, svolge l'emendamento presentato di accordo cogli onorevoli Pelagatti e Guglielmi, e che consiste nell'aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « Salvo il caso di cui all'articolo 19. »

ZUCCONI approva il disegno di legge, di cui comprende la necessità, e solamente vuole combatterlo là dove tende a menomare la libertà delle Casse di risparmio. In questo articolo terzo, per conseguenza, non approva la restrizione imposta alla costituzione del fondo, nè la disposizione per la quale si vuole stabilire che la somma relativa non possa essere fruttifera per coloro che la fornirono.

Se è difficile in piccoli paesi raccogliere una somma di lire 5000, la difficoltà aumenta pel fatto che le azioni non abbiano ad essere fruttifere.

Quindi prega il Governo di modificare l'articolo, anche perchè vi sono delle Casse di risparmio già costituite da privati, che danno un dividendo ai loro azionisti, e per le quali bisognerebbe fare una disposizione speciale.

CARMINE, relatore, siccome la proposta dell'onorevole Cambray-Digny tende a rendere più chiaro il concetto della legge, così non ha difficoltà, a nome della Commissione, di accettarla.

All'onorevole Zucconi risponde che crede necessario il fondo di lire 5000, stabilito nel disegno di legge, perchè sebbene finora le Casse

di risparmio siano prosperate alle volte anche con fondi non minori, dubita che le condizioni nelle quali si troveranno per lo avvenire possano essere così favorevoli, come quelle di cui hanno goduto nel passato.

Non crede neppure accettabile la proposta di corrispondere un interesse al capitale di fondazione, giacchè le Casse di risparmio non devono perdere il loro carattere per assumere quello di banche popolari.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, fa osservare all'onorevole Zucconi che tutti i 30 primi articoli del disegno di legge riguardano le Casse di risparmio da fondarsi non già quelle fondate. Insiste sulla necessità di mantenere le disposizioni stabilite nell'articolo in discussione. Si associa alla Commissione nell'accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny.

ZUCCONI insiste nelle sue opinioni, credendo che si possa lasciare ai singoli statuti delle varie Casse il determinare la entità del fondo di riserva, giacchè il ministro che ha il diritto di approvare e rivedere gli statuti, ha la facoltà di elevarla se lo crede opportuno. Propone il seguente emendamento:

« Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve essere costituito in danaro per la somma che verrà stabilita dai rispettivi statuti. » (Il resto come nel disegno della Commissione).

CARMINE, relatore, è dolente di dover insistere nel non accettare la proposta dell'onorevole Zucconi. Crede che la cifra alla quale deve ammontare il fondo di riserva sia cosa tanto importante da doversi stabilire per legge.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, si associa al relatore.

ZUCCONI modifica il suo emendamento riducendolo a ciò che là dove è scritta nell'articolo la cifra di lire 5000 si metta 3000.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, accetta l'emendamento così ridotto.

CARMINE, relatore, se ne rimette alla Camera.

(Posti ai voti l'ultimo emendamento dell'onorevole Zucconi e quello dell'onorevole Cambray-Digny sono approvati. E' pure approvato l'articolo 3 con tutt'e due gli emendamenti).

PLEBANO, parlando a proposito dell'articolo 4, comincia col dubitare della necessità della legge attuale. Ricorda che le Casse di risparmio italiane sono sorte sotto un régime di completa libertà. Non sa approvare perciò la necessità di un decreto Reale, stabilita dall'articolo in discussione, per fondare nuove Casse di risparmio.

Rammenta che il Governo si trova a capo di un'intiera falange di Casse di risparmio, quelle postali, e quindi potrebbe avere interesse a restringere lo sviluppo delle Casse di risparmio private. Non fa delle proposte, ma spera che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio voglia tener conto delle sue osservazioni.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, ha sempre avuto di mira di mantenere inalterata, per quanto è possibile, l'iniziativa individuale, e di restringere nei più brevi confini l'ingerenza e la vigilanza governativa.

Rispondendo all'onorevole Plebano dimostra come con questo disegno di legge si compia un notevole progresso.

Sino ad oggi vi sono stati dei dubbi perfino sulla natura delle Casse di risparmio.

Egli giungendo al Ministero ha trovato prevalente una giurisprudenza che le classificava tra le Opere pie; e le assoggettava quindi ad una lunga procedura. Ora la giurisprudenza è mutata. In ogni modo dubbi simili non saranno più possibili quando questa sarà divenuta legge dello Stato.

Spera che la Camera vorrà approvare l'articolo 4°.

(L'articolo 4° posto a partito è approvato).

BONFADINI parla sull'articolo 5, e propone la seguente aggiunta:

« In nessun caso l'amministrazione delle Casse di risparmio può essere assunta direttamente dalle Giunte comunali, o dalle Deputazioni provinciali. »

Dà ragione della sua proposta, giustificandone l'opportunità.

CARMINE, relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole Bonfadini, il quale dovrebbe formare il secondo comma dell'articolo.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, accetta parimenti l'emendamento Benfadini.

(Posta ai voti questa aggiunta è approvata; è pure approvato l'articolo 5).

ZUCCONI dimostra gli inconvenienti che possono nascere dal dichiarare non trasmissibile la qualità di socio. Quando i soci fondatori fossero tutti morti chi potrebbe sostituirli, e come si comporrebbe l'assemblea dei soci? Domanda su questi suoi dubbi qualche schiarimento.

CARMINE, relatore, crede che gli statuti di ciascuna Cassa possano provvedere a risolvere i dubbi sollevati dall'onorevole Zucconi.

Le ragioni di questo articolo furono già spiegate. Nei soci della Cassa di risparmio bisogna anzi tutto ricercare le qualità personali, le quali non si acquistano per eredità.

ZUCCONI prende atto delle spiegazioni date dall'onorevole relatore.

(Posto ai voti l'articolo 6 è approvato).

FERRARIS MAGGIORINO prende occasione dall'articolo 7 per rivolgere una raccomandazione al Governo. Lamenta che in generale accanto agli amministratori delle Casse di risparmio manchi il corpo dei sindaci che controllino l'opera dei primi.

Questi sindaci potrebbero rappresentare i portatori dei libretti di risparmio, dai quali sarebbero eletti. In ogni modo comunque eletti, gli pare necessario che i sindaci ci siano.

CARMINE, relatore. La Commissione ha esaminato la quistione ora sollevata dall'onorevole Ferraris, ma si è convinta che quell'istituzione non sia necessaria. La vigilanza, ed in modo assai più efficace, è esercitata dal Governo.

CAMBRAY-DIGNY crede che un dubbio possa nascere per il modo in cui è redatto l'articolo.

Il socio di una Cassa di risparmio può esserne il direttore, e come tale ricevere un compenso?

CARMINE, relatore, non crede che questo dubbio sia possibile colla redazione proposta dalla Commissione.

CAMBRAY-DIGNY prende atto delle dichiarazioni del relatore.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, non avrebbe nulla *a priori* da dire contro l'istituzione dei sindaci. Non se n'è parlato in questa legge per non riformar troppo la legislazione attuale. In ogni modo nulla vieta che negli statuti di qualche Cassa di risparmio si provveda ad istituire dei sindaci, ove si creda opportuno.

(Posto ai voti l'articolo 7 è approvato).

FAVALE domanda schiarimenti intorno all'articolo 8. Vi hanno libretti di Cassa di risparmio che sono effettivamente nominativi, ma non portano alcun nome iscritto; il nome è scritto nei registri. Come saranno regolati questi libretti colla nuova legge?

CARMINE non crede che alcun dubbio possa sorgere. I libretti ai quali ha accennato l'onorevole Favale sono certamente da annoverare tra i nominativi.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, si associa alle dichiarazioni del relatore.

FAVALE ne prende atto.

(Posto ai voti l'articolo 8 è approvato).

GAMBA ha presentato un emendamento a quest'articolo per parificare le Casse di risparmio a quelle postali in ordine alla insequestrabilità dei depositi ed all'obbligo della quietanza per i pagamenti ai libretti nominativi. Poichè altri parlerà del secondo punto all'articolo 11, egli si limiterà ora al primo soltanto.

Propone che almeno i piccoli risparmi non siano sequestrabili, e prega la Camera di accogliere l'aggiunta che egli propone in fine dell'articolo 9.

« A questi libretti, quando non oltrepassino lire 2000 sono applicabili le prescrizioni dell'articolo 13 della legge 27 maggio, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali. »

CARMINE, relatore, ricorda per quali ragioni si ammise l'insequestrabilità dei depositi nelle Casse di risparmio postali. Queste ragioni

non ci sono per le altre Casse di risparmio. Non crede accettabile la proposta dell'onorevole Gamba.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, si associa al relatore e prega l'onorevole Gamba di non insistere nel suo emendamento.

GAMBA, dopo le dichiarazioni del relatore e del ministro, ritira il suo emendamento.

(Posto ai voti l'articolo 9 è approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato a mercoledì.

La seduta termina alle 6,15.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 5. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che l'Imperatore fu colto da un leggero raffreddore e sarà probabilmente costretto a rimanere in stanza per qualche giorno.

VIENNA, 5. — Secondo la *Neue Freie Presse*, l'Imperatore ha nominato il Principe di Galles colonnello proprietario del 12° reggimento Ussari.

GENOVA, 5. — Il Principe Guglielmo di Prussia è qui giunto alle 12,54 ed è ripartito alle 2,45 per la Germania.

MILANO, 5. — Proveniente da San Remo è giunto alle 7,35 pom. il Principe Guglielmo di Prussia e fu ossequiato alla stazione dal personale del Consolato di Germania e dalle autorità locali. E' partito alle ore 8 per Berlino.

LONDRA, 5. — Il Principe e la Principessa ereditari di Danimarca sono aspettati qui domani per assistere alle nozze d'argento del Principe e della Principessa di Galles, la cui celebrazione avrà luogo il 10 corrente.

BERLINO, 5. — Gneist e Brandenstein furono nominati consiglieri relatori del principe Guglielmo per gli affari politici. Gneist è un'illustrazione del partito nazionale-liberale.

SAN REMO, 5. — Il Principe Guglielmo è partito per Berlino.

Il Principe ereditario di Germania ha passato una cattiva notte.

SAN REMO, 5. — Bollettino ufficiale del 4 corrente: « Lo stato del Principe ereditario di Germania è invariato. »

SAN REMO, 5. — Al momento della partenza, il Principe Guglielmo fu ossequiato dal sotto-Prefetto e dal Sindaco alla stazione, ove era stato preceduto dal conte Randolinski e dal barone Linker.

Il Principe si recò a piedi alla stazione, dalla Villa Zirio, assieme alla Principessa Vittoria ed al Principe Enrico. La madre e le sorelle lo salutarono prima che entrasse nella stazione. Il principe Enrico salì nel vagone ad abbracciare il fratello.

Il Principe ereditario uscì oggi sul terrazzo.

GENOVA, 5. — Al tocco è arrivato il principe Guglielmo. E' stato ricevuto dal console di Germania.

Dopo una refezione al buffet della stazione è ripartito a ore 2,45 per Berlino.

NEW-YORK, 5. — Due ufficiali e due soldati messicani, inseguendo un disertore, entrarono nel territorio degli Stati-Uniti. Avendo essi rifiutato di obbedire all'intimazione di ritirarsi furono scambiate fucilate. Un messicano rimase ucciso ed un altro ferito. Un americano fu ferito.

BERLINO, 5. — In seguito ad un raffreddore l'Imperatore è indisposto; durante la notte ebbe il sonno qualche volta interrotto. S. M. restò in letto stamane e si alzerà a mezzodì.

DUBLINO, 5. — Il conte Herbert di Bismark è ripartito per Berlino.

MASSAUA, 5. — Ieri, verso l'imbrunire, il nostro piccolo posto ai pozzi di Tata segnalò l'avvicinarsi di un distaccamento nemico; siccome il forte Regina Margherita aveva ordine di battere, occorrendo, i detti pozzi con tiro indiretto, sparò qualche colpo per impedire al nemico di prendere acqua. Infatti il distaccamento abissino retrocesse. Il tiro del cannone determinò che i forti tutti della piazza prendessero disposizioni di combattimento. Alle ore sette cessò l'allarme.

Stamane la tranquillità è completa.

Un informatore riferì che nel pomeriggio di ieri è arrivato alle Terme di Ailet un altro distaccamento di qualche centinaio di soldati abissini.

Firmato: *Sanmarzano*.

MASSAUA, 5. — Ieri sera, alle ore 5,30 pom., un piccolo posto, collocato presso i pozzi di Tata, informò il comandante del forte Regina Margherita che una banda di abissini si dirigeva verso i pozzi. Come si era preordinato, il forte fece qualche tiro indiretto sui pozzi a scopo d'impedire agli abissini di rifornirsi d'acqua. Si mandò poi a visitare la posizione e si constatò che la banda abissina s'era ritirata senza aver potuto giungere ai pozzi.

Durante la notte non vi fu verun incidente. La città rimase tranquilla.

Le truppe dei forti e della piazza furono pronte ed in ordine, con calma lodevole, nelle posizioni di combattimento.

MASSAUA, 5. — Il piroscafo *Bosforo*, della Navigazione generale italiana, partì iersera per Suez e Napoli

BUCAREST, 5. — Si assicura che oggi saranno annunciate al Parlamento le dimissioni date ieri dal governo. Corre la voce che il principe Ghika sarà incaricato della formazione del nuovo gabinetto.

BELGRADO, 5. — Risultato definitivo delle elezioni politiche di ieri.

Gli eletti sono tutti radicali, tranne 11 liberali e 5 non ascritti ad alcun gruppo.

Non vi fu alcun disordine, nè alcun incidente in tutto il regno durante le elezioni.

LONDRA, 5. — Il corrispondente da Vienna dello *Standard* dice sapere da buona fonte che l'attitudine dell'Austria Ungheria, di fronte alle proposte russe, resterà assolutamente conforme a quella dell'Inghilterra e dell'Italia.

BELGRADO, 5. — Finora, nelle elezioni alla Scupcina sono riusciti eletti settanta radicali. I liberali sono stati battuti a Belgrado.

La maggioranza radicale sarebbe quindi assicurata.

VIENNA, 5. — L'ambasciatore russo principe di Lobanoff ha comunicato al conte Kalnoky una Nota nella quale la Russia esprime il suo dispiacere, che l'Austria-Ungheria, l'Inghilterra e l'Italia non accettino le proposte russe, pur riconoscendo la illegalità del governo del principe Ferdinando di Coburgo.

La Nota però non fa nessuna nuova proposta circa le questione bulgara.

COSTANTINOPOLI, 5. — Il testo del *Memorandum* che l'ambasciatore russo Nelidoff, consegnò il 25 scorso febbraio alla Porta, è del seguente tenore:

« Il consenso delle potenze, preveduto dal Trattato di Berlino, non fu ottenuto per la conferma del principe Ferdinando di Coburgo come principe di Bulgaria.

« Quindi la sua presenza alla testa del Principato vassallo è illegale e contraria al trattato di Berlino.

« Il governo imperiale di Russia domanda perciò alla Sublime Porta di notificare ufficialmente quanto sopra al governo bulgaro e di comunicare ufficialmente questa notificazione alle grandi potenze. »

SOFIA, 5 — Ieri ebbero luogo le elezioni pei Consigli generali: esse sono risultate dappertutto favorevoli al governo.

Burian agente diplomatico d'Austria-Ungheria è qui ritornato.

SUAKIM, 4. — Una truppa di sudanesi, occupò, stanotte, il forte Hudson, situato ad un miglio all'ovest di Suakim, ed attaccò stamane la città.

Un corpo composto di cavalleria e di due compagnie di fanteria, e comandato dal colonnello Shakespeare, oppose resistenza ai sudanesi, che, dopo quattro ore di combattimento, si ritirarono abbandonando un centinaio di uomini fra morti e feriti.

Il colonnello Tapp e cinque soldati rimasero uccisi. Inoltre si ebbero quattordici feriti.

Le cannoniere *Dolphin* e *Albacore* aprirono un fuoco formidabile contro i ribelli.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 5 marzo 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	95 20 f. c.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	95 22½, 95 25	95 23¾	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 90
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	459 25	459 25	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	468 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	787 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	608 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1120 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	664 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	506 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	655 »
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	995 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	574 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	1500 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1475 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888.	»	500	125	»	»	1100 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2090 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	210 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	120	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	101 07½
	Parigi	chèques	»	»	»
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 56
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca di Roma 753, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1160, 1161, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 3 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 95 250.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 080.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 125.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.